

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale servizi elettorali, 20 aprile 2006, n. 79/2006

Elezioni amministrative di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006 con eventuale turno di ballottaggio di domenica 11 e lunedì 12 giugno 2006.- Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati elettorali. Autenticazione delle firme ai fini della presentazione delle liste e dei gruppi di candidati.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, al fine di garantire la tempestività e la regolarità della fase di presentazione delle candidature, si reputa opportuno rammentare gli orari di apertura che devono essere assicurati dagli uffici comunali.

1) elezioni provinciali e comunali - orari di apertura degli uffici elettorali comunali.

Gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali provinciali e comunali dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di venerdì 28 e sabato 29 aprile negli orari previsti per la presentazione delle candidature (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 28 aprile e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 29 aprile), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, anche nelle ore pomeridiane.

Valuteranno altresì le Amministrazioni comunali interessate, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, la possibilità di disporre l'apertura dei rispettivi uffici anche nei giorni di sabato 22 e domenica 23 aprile 2006.

I certificati elettorali per le elezioni di cui all'oggetto dovranno essere rilasciati entro ventiquattro ore dalla relativa richiesta.

2) autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Com'è noto, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Al riguardo si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia debbono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Tuttavia si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei Comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: Ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione, il rinvio contenuto nel medesimo art. 14, comma 2, a quanto prescritto dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ora abrogata, deve intendersi riferito all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.